



## REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

### *Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi*

#### PRESO ATTO

- ✚ del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- ✚ del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale (circ. CNDCEC n. 4 del 31 gennaio 2008 e successive modificazioni);
- ✚ delle Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale (circ. CNDCEC n. 4 del 31 gennaio 2008 e successive modificazioni);
- ✚ dell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative (circ. CNDCEC n. 4 del 31 gennaio 2008);
- ✚ delle Norme di applicazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative (circ. CNDCEC n. 8 del 25 febbraio 2008);
- ✚ del Regolamento per gli Ordini Territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo degli iscritti.

#### Adotta il seguente Regolamento.

#### *Art. 1*

#### *Scopo del Regolamento*

- a) Scopo del presente Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi (di seguito "Albo"), con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi (di seguito "Consiglio").
- b) Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere ricercato nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. 139/2005, secondo cui "il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi".
- c) Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi (di seguito "Ordine") rispetta le prescrizioni del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale; è articolato per integrarsi con esso in maniera armonica e coordinata ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.



- d) L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. 139/2005

## **Art. 2**

### **Definizione e obiettivi della formazione professionale continua**

La formazione professionale continua:

- ✚ è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale dell'iscritto all'Albo. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- ✚ è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- ✚ è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'Albo ed a garanzia dell'interesse pubblico;
- ✚ è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'Albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;
- ✚ è svolta prevalentemente dall'Ordine Territoriale ed è rivolta agli iscritti. Pertanto la programmazione, il coordinamento e la gestione della stessa, nel rispetto del regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, spetta esclusivamente all'Ordine territoriale, e nel caso di specie all'Ordine di Avellino, Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi ed al suo Consiglio.

## **Art. 3**

### **Attività di formazione professionale continua**

- 1) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
  - a) partecipazione a eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
  - b) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente regolamento.
- 2) Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale,



- 3) le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto e aggiornato dal Consiglio Nazionale.

#### ***Art. 4*** ***Periodo formativo***

- 1) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
- 2) L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### ***Art. 5*** ***Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo***

- 1) Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli Albi tenuti dall'Ordine ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005.
- 2) Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Albo è tenuto a:
  - a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe o l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali. E' concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza. Le iscritte, in tale ipotesi, saranno tenute a formulare regolare richiesta al Consiglio dell'Ordine debitamente corredata da documentazione medica ed anagrafica comprovante il parto e la nascita della prole.
  - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  - c) esibire all'Ordine, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.



- 3) Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 30 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, fermo restando l'obbligo di conseguire minimo 20 crediti formativi in ciascun anno.
- 4) In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
- 5) Per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione, qualora la reinscrizione avvenga entro il 30 aprile.
- 6) L'iscritto all'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme contenute in questo regolamento, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio.
- 7) Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 non potrà, per il periodo corrispondente all'impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi:
  - ✚ per "servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, cause tutte che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi"; oppure
  - ✚ per cause di "forza maggiore", prevista dall'art 8 comma 1 lett. c), che provochi anche un'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi.
- 8) Nei casi di cui al precedente comma il Consiglio, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio ed avvisare il professionista di quanto previsto dal precedente comma. Il professionista richiedente sarà tenuto a darne immediata notizia al tirocinante.
- 9) Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 potrà comunque essere compiuto presso una professionista iscritta all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi per maternità o gravidanza non presumendosi un'interruzione dell'attività professionale superiore ai sei mesi.
- 10) Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 non potrà, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che non abbia acquisito i crediti minimi previsti dal precedente comma 2, per i 365 giorni successivi all'irrogazione della relativa sanzione disciplinare.
- 11) Nei casi di cui al precedente comma il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad accertare immediatamente l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio ed avvisare il professionista. Una volta applicata la sanzione, l'Ordine provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.
- 12) Nei casi di cui ai commi 7 e 11 sarà cura dell'Ordine adottare tutte le misure atte ad impedire che il tirocinante risulti penalizzato da atti del professionista.



## **Art. 6**

### **Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale**

1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'Albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
2. In particolare l'Ordine:
  - a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
  - b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua ed ogni successiva modifica e integrazione;
  - c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da Enti o soggetti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
  - d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
  - e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta,
3. Ai fini della vigilanza, l'Ordine può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
4. Anche quando le attività formative, contenute nel proprio programma formativo, siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine, è responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 139/2005.
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss, del d.lgs. 139/2005 con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto della normativa vigente.
6. In caso di trasferimento di un iscritto dall'Albo tenuto dall'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi a quello tenuto da altro Ordine territoriale:
  - a) Qualora la richiesta di trasferimento giunga nel corso del triennio, l'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi allega al carteggio personale dell'iscritto, da trasmettersi integralmente all'Ordine di destinazione, il documento riepilogativo dell'attività formativa svolta dall'interessato dall'inizio del triennio di riferimento sino alla data di delibera di trasferimento.



- b) Qualora la richiesta di trasferimento giunga nell'anno successivo al termine del triennio, in istruttoria alla delibera di trasferimento, l'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi valuta l'attività formativa svolta nel triennio di riferimento. In carenza del raggiungimento dei crediti formativi previsti dall'art. 5 co. 2 lett. a), il Consiglio dell'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi provvede ad attivare l'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza; dell'esito di tale azione, che deve essere esperita e conclusa in via preliminare alla delibera di trasferimento, viene data notizia all'interessato e all'Ordine di destinazione. Qualora l'obbligo formativo minimo di cui dall'art. 5 co. 2 lett. a), sia stato raggiunto, l'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi attesta all'Ordine di destinazione l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio di riferimento.
7. In entrambi i casi di cui al precedente comma, il documento riepilogativo dell'attività formativa triennale svolta e l'eventuale corrispondenza in materia costituiscono parte integrante del fascicolo personale dell'iscritto, che verrà trasmesso in forma originale all'Ordine di destinazione, unitamente al nulla osta sulla posizione contributiva e disciplinare del richiedente.
8. In caso di trasferimento dall'Albo tenuto da altro Ordine territoriale a quello tenuto dall'Ordine di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi non si procede all'iscrizione nell'Albo:
- a) qualora la richiesta di trasferimento giunga nel corso del triennio, sino al momento in cui sia stato presentato documento riepilogativo dell'attività formativa svolta dall'interessato dall'inizio del triennio di riferimento sino alla data di delibera di trasferimento, vistato dall'Ordine territoriale di provenienza;
- b) qualora la richiesta di trasferimento giunga nell'anno successivo al termine del triennio sino al momento in cui sia stata presentata:
- attestazione di adempimento all'obbligo formativo minimo di cui dall'art. 5 co. 2 lett. a) da parte dell'Ordine di provenienza;
  - attestazione della chiusura dell'azione di cui al precedente comma 5 da parte dell'Ordine di provenienza.

## **Art. 7**

### **Crediti formativi professionali**

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
2. Per la partecipazione agli eventi formativi e alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.
3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), Crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati di seguito:
  - a. Relazioni in convegni seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale.  
1 ora =3 crediti – max 15
  - b. Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per tirocinanti.  
1 ora =3 crediti - max 15



- c. Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.  
1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna - max 10
- d. Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.  
10 crediti - max 15
- e. Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.  
4 crediti - max 4
- f. Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.  
5 crediti - max 5
- g. Partecipazione alle commissioni di studio e istituzionali e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.  
1 riunione = 1 credito - max 10
- h. Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.  
1 riunione = 2 crediti - max 10
- i. Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.  
1 riunione = 1 credito - max 10
- j. Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.  
il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame - max 10
- 4. L'attività di coordinamento di corsi e seminari di formazione non comporta l'attribuzione di crediti formativi, a meno che il coordinatore partecipi all'evento in qualità di relatore.
- 5. Ai fini della formazione professionale continua, per pubblicazione è da intendere il c. d. prodotto editoriale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 6. Non rientrano tra i prodotti editoriali idonei ad attribuire all'autore crediti formativi:
  - a. interventi ed elaborati in banche dati (chiuse o aperte) che non abbiano i requisiti di pubblicazione di cui al comma precedente;
  - b. elaborati (articoli, newsletter ecc.) diffusi dall'iscritto sul proprio sito Internet o sul sito di terzi, qualora questo non sia inserito in un contesto riconosciuto e disciplinato dalla legge sull'editoria.
- 7. Costituisce pubblicazione "tecnico-professionale" il prodotto editoriale che, a prescindere dal contesto di diffusione (libro/quotidiano/rivista), purché rientrante tra quelli assoggettati alle norme dell'editoria, tratti di argomenti contenuti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.



8. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 7, ai fini della determinazione dei crediti formativi, in considerazione della definizione di “prodotto editoriale”, qualora non risulti sempre applicabile il riferimento alle cartelle è attribuito 1 credito ogni 7.500 battute. Tale ultima soglia può essere raggiunta anche sommando tra loro le battute di articoli diversi, purché ciascuno di essi sia almeno di 1.500 battute.
9. Agli iscritti che pubblichino, di concerto tra loro o con terzi, articoli e/o testi inerenti argomenti professionali, i crediti formativi possono essere attribuiti nella misura del contributo prestato alla redazione degli articoli e/o testi. Nell'impossibilità di applicare tale criterio, il credito attribuito all'intero articolo e /o testo si ripartirà uniformemente tra gli autori, fermi restando i limiti di cui al comma precedente.
10. Ai fini del riconoscimento dei crediti da parte dell'Ordine, l'autore di una pubblicazione deve fornire, anche nell'ambito dell'autocertificazione, gli estremi della pubblicazione. In particolare:
  - a. nel caso di libri o di sezioni di libri: nome dell'editore o, altrimenti, dello stampatore, luogo e data di pubblicazione, ed eventualmente, ove possibile, contributo prestato per la realizzazione del prodotto editoriale;
  - b. nel caso di articoli in quotidiani, riviste e periodici di qualsiasi altro genere, anche diffusi tramite tecnologie multimediali: titolo dell'articolo, indicazione della testata, data di pubblicazione e tipologia di diffusione;
  - c. nel caso di supporti multimediali chiusi: tipologia, titolo del prodotto editoriale, indicazione della pubblicazione cui è allegato ovvero indicazione che ne consenta l'identificazione quale autonoma pubblicazione ai sensi della legge sull'editoria.
11. Sono ritenute idonee ad attribuire 10 crediti formativi annuali le docenze nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, effettivamente svolte in un corso universitario, da docenti aventi i seguenti titoli accademici:
  - ▣ Professore ordinario e straordinario;
  - ▣ Professore associato, confermato o non confermato;
  - ▣ Professore a contratto per contratto sostitutivo/principale/integrativo;
  - ▣ Ricercatore titolare di affidamento o supplenza;
  - ▣ Ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario;
  - ▣ Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca;
  - ▣ Cultore della materia.
  - ▣ Le docenze semestrali permettono l'acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per la docenza di un intero corso.
  - ▣ Sono considerati enti equiparati alle università quelli individuati dall'art. 8 legge 5-5-1989, n. 168.
  - ▣ Ai fini della formazione professionale continua, sono ritenute idonee ad attribuire crediti formativi le docenze presso gli istituti tecnici di scuole pubbliche e degli enti equiparati, vale a dire le scuole paritarie private (istituzioni scolastiche attivate secondo le disposizioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e le scuole regolarmente riconosciute (istituzioni scolastiche che hanno ottenuto il riconoscimento tramite decreto ministeriale).
  - ▣ Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per il docente di ruolo e il docente che svolge una supplenza annuale sono considerate valide le materie di seguito indicate:
    - Diritto/Economia/Scienza delle finanze;
    - Diritto e legislazione sul turismo;



- Discipline territoriali;
- Economia aziendale;
- Economia aziendale/Tecniche operative;
- Economia tecnica delle aziende turistiche;
- Matematica;
- Matematica/Informatica;
- Matematica finanziaria e/o applicata;
- Tecnica amministrativa;
- Trattamento testi.
- ✚ I crediti formativi professionali riconosciuti a seguito della partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive dell'Ordine sono attribuiti in relazione al numero delle riunioni, soltanto se è stato redatto e presentato alla Segreteria dell'Ordine regolare verbale e soltanto ai componenti delle commissioni, e non anche agli eventuali partecipanti alle stesse in qualità di osservatori. Il consigliere delegato alle commissioni matura, al pari dei componenti delle stesse, i crediti formativi conseguenti alla partecipazione.
- ✚ La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini non attribuisce crediti formativi. I crediti formativi professionali sono attribuiti, invece, ai componenti delle commissioni degli Ordini che partecipano alle riunioni di commissioni di altri Ordini o gruppi di Ordini.
- ✚ La partecipazione alle riunioni di Consiglio dell'Ordine **non attribuisce** crediti formativi ai consiglieri.
- ✚ I crediti formativi conseguiti dai componenti delle commissioni inerenti le materie relative all'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale sono validi ai fini della maturazione dei tre crediti annuali di cui all'art. 5 comma 2 lett. a).
- ✚ La partecipazione a ciascuna riunione delle commissioni parlamentari o ministeriali aventi a oggetto lo studio di materie previste dall'Elenco delle materie oggetto di eventi fa maturare un credito formativo professionale purché:
  - sia verificabile la nomina;
  - si rediga un verbale per ciascuna riunione, da cui sia possibile rilevare le presenze e gli argomenti trattati;
  - gli incontri siano di studio e gli argomenti di trattazione siano di carattere tecnico-scientifico.
- ✚ La partecipazione a master inseriti nel programma degli Ordini permette di acquisire crediti formativi. Gli esami e l'eventuale successivo periodo di stage che chiudono il master non consentono, invece, il conseguimento di crediti formativi.
- ✚ La partecipazione all'assemblea, inerente alla macroarea A.1 dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi approvate dal Consiglio Nazionale, attribuisce agli iscritti 2 crediti formativi. Il riconoscimento di tali crediti è subordinato all'inclusione dell'evento nel programma formativo del Consiglio dell'Ordine. I relatori sui temi all'ordine del giorno all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio non acquisiscono crediti formativi in qualità di relatori, in quanto tale attività non rientra tra le attività formative particolari di cui al presente articolo.
- ✚ Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale che richiede l'accREDITAMENTO e inviati al Consiglio Nazionale per



l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa.

## **Art. 8** **Esenzioni**

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
  - a. maternità, per un anno formativo;
  - b. servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
  - c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
3. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
  - ✚ non essere in possesso di partita IVA, personale o di studio associato, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
  - ✚ non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
  - ✚ non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di sindaco e di revisore o quelle di liquidatore di società.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.
5. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio il professionista dovrà produrre idoneo certificato medico. L'Ordine si riserva comunque la facoltà di richiedere referto di un medico legale nominato dall'Ordine stesso.
6. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
7. Qualora un iscritto all'Albo sia sospeso dall'esercizio della professione per più di sei mesi nel corso dell'anno solare, in forza di un provvedimento disciplinare, è esentato dall'obbligo deontologico della formazione per una quota di crediti obbligatori minimi triennali ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione nell'anno medesimo.



## **Art. 9**

### **Attuazione dei programmi**

1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza, anche di concerto con altri Ordini territoriali, il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la supervisione dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.
3. L'Ordine è disponibile a valutare qualsiasi evento proposto da qualsiasi terzo che:
  - a. veda il concreto concorso operativo e deliberativo dell'Ordine (o di soggetti da esso delegati) nell'organizzazione;
  - b. abbia carattere di gratuità, salvo motivate eccezioni;
  - c. si basi su tematiche incluse nei programmi dell'Ordine e del Consiglio Nazionale e non ancora oggetto di programmazione diretta o in fase di programmazione;
  - d. il terzo sia regolarmente costituito e operativo, nonché trasparente quanto a soci e amministratori e giuridicamente in regola (atto costitutivo ecc.) e, se richiesto, ne fornisca adeguata documentazione.
4. In considerazione della responsabilità di cui al precedente art. 6 co. 4, l'Ordine non inserirà nel programma formativo alcun evento che non rispetti anche uno solo dei principi di cui agli enunciati nel comma 4.
5. Le proposte di terzi interessati dovranno pervenire almeno 90 giorni prima dell'inizio del trimestre in cui è programmato l'evento e comunque almeno 45 giorni prima del termine entro cui deve essere presentata la documentazione al Consiglio Nazionale.

## **Art. 10**

### **Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti**

1. L'Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all'Albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett a). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.



2. Ai fini del riconoscimento dei crediti attribuiti alle iniziative organizzate dall'Ordine la partecipazione dovrà avere durata non inferiore al 25% del tempo previsto per l'iniziativa, con le eccezioni di seguito riportate.
3. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi acquisiti in eventi accreditati da altri ODCEC o dal Consiglio Nazionale o di crediti maturati ai sensi dell'art. 7 commi da 3 ad 11, gli iscritti saranno tenuti a produrre idonea documentazione entro due mesi dalla fine dell'anno.
4. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
5. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.
6. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 196/2003.
7. L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste, bollettino di informazione, sito internet o comunicazioni a istituzioni ed enti terzi.

### ***Art. 11*** ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.